

Deliberazione n <u>MB 2</u>8 C

Adottata dal Commissario Straordinario in data ___3.0 Dec 2016

Oggetto: approvazione Regolamento sugli accertamenti della idoneità e inidoneità psico-fisica del personale

Su proposta del Direttore Sanitario, il quale:

PREMESSO (\mathbf{CHE}
------------	----------------

ai sensi del D.lgs 81/08 e smi, gli accertamenti dell'idoneità e inidoneità psicofisica del personale dell'ASL di Carbonia sono demandati al Medico Competente, al Collegio Medico e alla Commissione Medica di Verifica:

è stata evidenziata una differente modalità di gestione nel disciplinare gli accertamenti dell'idoneità e inidoneità psicofisica del personale dell'ASL di Carbonia, da parte dei suddetti organi;

RILEVATA

l'assenza di un Regolamento che disciplini la gestione degli accertamenti della idoneità e inidoneità psico-fisica del personale e che individui iter procedurale unitario;

RITENUTO

necessario, a tal fine, definire un iter procedurale unitario tra il Medico competente e il Collegio Medico attraverso un'istruttoria interna che coinvolga anche il Direttore dell'U.O.C. Risorse Umane;

VISTO

il Regolamento proposto dal Medico Competente, unitamente al Presidente del Collegio Medico che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI

il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico per la sicurezza";

il decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009 ("Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

RICHIAMATI

il DPR 27 luglio 2011, n. 171 "Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

l'art 13 del legge 8 agosto 1991, n. 274 "Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi.

CONSTATATO

che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;

PROPONE

l'adozione del presente Regolamento sugli accertamenti della idoneità e inidoneità psico-fisica del;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:

- 1. di approvare il "Regolamento sugli accertamenti della idoneità e inidoneità psico-fisica del personale", presentato dal Medico Competente e dal Presidente del Collegio Medico, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutiva dalla data di pubblicazione;
- 3. di demandare alla Direzione Sanitaria tutti gli ulteriori adempimenti di propria competenza

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Antonio Onnis

Il Direttore Amministrativo Dr.ssa Maria Fannì Pittau

Il Segret/DS C.Dessì___

Il Direttore Sanitario Dr. Silvid Maggetti

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 10 328 C del 30 DIC 2016

e stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

REGOLAMENTO SUGLI ACCERTAMENTI DELLA IDONEITÀ E INIDONEITÀ PSICO-FISICA DEL PERSONALE

Rev	AUTORIZZAZIONI						
	Redazione		Verifica		Approvazione		
0.0.	Data	Alberto Del Rio Sergio Caracoi	Data	Silvio Maggetti	Data	Antonio Onnis	

Aziendale	P.O./Distretto	Dipartimento	Unità Operativa
X			
	Aziendale x	Aziendale P.O./Distretto	Aziendale P.O./Distretto Dipartimento x

1	Livello di liffusione	Portale aziendale	Lista di presa visione distribuzione	Riunioni
		X		

Storia del documento	Data	N Rev.	Tipo di revisione
documento		0.0.	Prima emissione

Art. 1 OGGETTO E DESTINATARI

Il presente regolamento disciplina la procedura relativa agli accertamenti della idoneità e inidoneità psicofisica del personale della ASL di Carbonia

Tali accertamenti sono demandati:

- all'interno della ASL, al Medico Competente, al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e al Collegio Medico, organi tecnici-sanitari che li effettuano sulle base delle diverse competenze loro attribuite dalla legge;
- all'esterno della ASL, alla Commissione Medica di Verifica, come indicata al successivo art. 16

Art. 2 MEDICO COMPETENTE

(Competenze)

Il Medico Competente effettua la sorveglianza sanitaria al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in relazione alle tipologie di rischi professionali previsti dal D.Lgs 09/04/08, n. 81 e successive modifiche, come individuate nel documento aziendale di valutazione dei rischi.

Tale attività viene svolta nei riguardi del personale dipendente e/o equiparato dell'ASL, ivi compreso quello utilizzato con contratto di somministrazione di lavoro, a progetto, nonché nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi.

La sorveglianza viene effettuata attraverso le sotto elencate visite mediche, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica ex art. 41, commi 1 e 2 del D.Lgs, n. 81/08 sopra citato: a) visita preventiva per i lavoratori neoassunti, al fine di accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro assegnato e per assicurare, conseguentemente, al dipendente un corretto inserimento nell'organico aziendale; per quanto riguarda la visita preventiva in fase pre-assuntiva, la sua disciplina verrà contenuta in un successivo atto al quale si rimanda;

- b) visita periodica, con le cadenze temporali stabilite dal D.Lgs, n. 81/08 ovvero dal Medico Competente, finalizzata alla ricerca nel lavoratore di sintomi precoci di patologie in tutto o in parte dipendenti dall'esposizione ai rischi lavorativi per valutare se l'interessato possa continuare o no a svolgere, del tutto o in parte, l'attività assegnata;
- c) visita straordinaria su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta;
- d) visita medica a seguito di assenza dal servizio per motivi di salute, di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, da effettuarsi al rientro in servizio per la verifica della sussistenza della idoneità alla mansione specifica; il Responsabile del Servizio, Presidio o Distretto di appartenenza del lavoratore è tenuto ad inviare, tempestivamente, il lavoratore, sottoposto a sorveglianza sanitaria, a visita medica e, nelle more della sua effettuazione, dovrà assicurare al medesimo la non esposizione a rischi specifici.
- e) visita medica in occasione del cambio della mansione per verificare l'idoneità alla mansione specifica, ovvero in caso di cambio di destinazione e/o laddove sussista una esposizione a rischi diversi sempre su segnalazione del Responsabile della U.O.;
- f) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro per i dipendenti esposti al rischio da radiazioni ionizzanti e sostanze pericolose;

Art. 3 TIPOLOGIA DEI GIUDIZI

- Il Medico Competente, relativamente alla mansione specifica, esprime i seguenti giudizi:
- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni e/o limitazioni lavorative;
- c) inidoneità temporanea o permanente.

Lo stesso – nei casi di cui alle lettere a), b) e c) – dovrà fornire copia del giudizio al lavoratore e alle seguenti figure che rappresentano il Datore di lavoro:

- -Responsabile dell'Unità Operativa presso cui opera il lavoratore interessato, nonché, a seconda del ruolo di appartenenza del dipendente, al Direttore Sanitario o Amministrativo.
- -Responsabile Servizio delle Professioni Sanitarie (di seguito denominato SPS) laddove trattasi di personale dei profili delle professioni sanitarie,
- -Responsabile UOC Risorse umane affinché venga custodita nel fascicolo/dossier personale
- Il Medico Competente, nel caso in cui emetta giudizi di idoneità parziale temporanea (lett. b) e di inidoneità temporanea (lett. c) deve precisare i limiti temporali di validità degli stessi.

Art. 4 RICORSO

Avverso i giudizi espressi dal Medico Competente, come individuati nel sopraccitato Art. 3, è ammesso ricorso il quale può essere inoltrato dal lavoratore o dalla Direzione Generale, su segnalazione del Responsabile di Struttura, al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro (SPRESAL) -essendo quest'ultimo organo di vigilanza territorialmente competente-, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio

Una volta pervenuto il ricorso al Servizio Prevenzione, lo stesso, dopo eventuali ulteriori accertamenti, potrà confermare, modificare o revocare il giudizio stesso..

In attesa di tale giudizio, il lavoratore continuerà ad essere impiegato secondo le eventuali prescrizioni e limitazioni indicate nella impugnata valutazione del Medico Competente. La modulistica da utilizzare a tali fini è presente sul sito <u>www.aslcarbonia.it</u> nel link medico competente.

Art. 5 APPLICAZIONE DEI GIUDIZI (Idoneità parziale)

Il Responsabile dell'unità operativa del lavoratore, nel dare esecuzione ai giudizi di idoneità parziale, per garantire l'osservanza delle limitazioni e prescrizioni impartite e per valutare se sussistono i requisiti per mantenere l'interessato nella stessa U.O., può consultare lo stesso Medico Competente che si potrà avvalere della collaborazione del il RSPP.

Nell'ipotesi in cui il Responsabile dell'Unità Operativa ritenga di non poter adottare le misure indicate dal Medico Competente, ferma restando la responsabilità del datore di lavoro individuato, deve darne immediata comunicazione ai propri superiori e, nello specifico, al Dirigente Sanitario del P.O. di appartenenza o, nel caso di strutture afferenti i servizi territoriali, al Direttore del Dipartimento o del Distretto, affinché possano compiere analoga valutazione nell'ambito organizzativo di competenza.

La Direzione Amministrativa e la Direzione Sanitaria, una volta che, effettuato il percorso sopra descritto, non riescano a trovare una corretta collocazione lavorativa al dipendente, devono

verificare se sussista la possibilità di assegnarlo al servizio attivo in altre strutture aziendali, nel rispetto delle prescrizioni impartite.

Le determinazioni di cui sopra, laddove riguardino il personale sanitario non dirigenziale afferente alle professioni sanitarie, devono essere assunte dalla Direzione Sanitaria con il supporto del SPS. Nel caso in cui non fosse ancora possibile trovare una adeguata collocazione troverà applicazione il disposto dell'art. 6, comma 2, del presente regolamento.

Art.6 APPLICAZIONE DEI GIUDIZI

(Inidoneità temporanea ed Inidoneità permanente)

Il Responsabile dell'Unità Operativa, in presenza di un giudizio di inidoneità temporanea, dovrà individuare una collocazione lavorativa che salvaguardi la salute del lavoratore nel rispetto dell'organizzazione datoriale, e chiedere al Datore di Lavoro, l'accertamento presso il Collegio Medico Legale.

In particolare, dovrà adibire il predetto a mansioni equivalenti e, ove ciò non sia possibile, a mansioni inferiori (in tali casi verrà garantito, comunque, il trattamento economico corrispondente alle mansioni di provenienza, ex art. 42, comma. 1, D.L.gs n. 81/08). Anche in presenza dei suddetti giudizi, laddove il responsabile non possa procedere in tal senso, dovrà essere seguita la procedura sopra descritta per i casi di idoneità parziale.

Il Datore di lavoro, in presenza di un giudizio di inidoneità permanente, potrà richiedere al Collegio Medico Legale l'accertamento sulla idoneità/inidoneità psicofisica del lavoratore.

Art. 7 COLLEGIO MEDICO LEGALE

(Competenze)

Il Collegio Medico Legale, è deputato ad effettuare gli accertamenti sanitari finalizzati al riscontro della condizione di idoneità/inidoneità psico-fisica del lavoratore al profilo rivestito e alle relative mansioni, ovvero alle condizione di inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro, derivanti da infermità non dipendenti da causa di servizio.

La valutazione del Collegio Medico Legale viene effettuata in relazione allo stato di salute del lavoratore e, nell'ambito di tale accertamento, possono essere previste delle limitazioni alle prestazioni lavorative, nel caso in cui vengano riscontrate, in capo al dipendente, ridotte capacità lavorative.

L'accertamento medico-legale può essere richiesto, diversamente da quello del medico competente, nei confronti dei lavoratori a prescindere che gli stessi siano o meno esposti ai rischi professionali previsti dalla sorveglianza sanitaria.

Art. 8 ISTANZA DI PARTE

L'istanza per l'avvio della procedura presso il Collegio Medico Legale, finalizzata all'accertamento dell'idoneità/inidoneità al servizio, può essere disposta ad iniziativa di parte, ad opera del dipendente interessato ovvero d'ufficio, da parte dell'amministrazione di appartenenza.

Il dipendente, purché non sia in prova, può presentare istanza, per il tramite del Servizio Risorse Umane, per l'accertamento delle seguenti condizioni:

- a) idoneità/inidoneità al profilo professionale rivestito:
- b) inabilità totale e permanente a qualsiasi proficuo lavoro.

La modulistica da utilizzare a tali fini è reperibile sul sito aziendale www.aslcarbonia.it.

Una particolare ipotesi di visita medico collegiale, ad istanza di parte, è quella contemplata negli artt.: 23 CCNL Comparto 01/09/95; 23 CCNL 05/12/96 Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa e 24 CCNL 05/12/96 Dirigenza Medica e Veterinaria. Al lavoratore è attribuita la facoltà di richiedere all'amministrazione, prima del superamento del primo periodo di comporto ed in casi di particolare gravità, l'autorizzazione ad assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, oppure di essere sottoposto, a visita medico collegiale, per l'accertamento di eventuali cause di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

Art. 9 ISTANZA D'UFFICIO

La Direzione Generale, di norma, non può richiedere la procedura diretta ad ottenere la visita medico collegiale nei confronti del dipendente assente per malattia e per la durata del periodo di comporto.

Resta salva, comunque, la facoltà dell'Amministrazione di richiedere l'accertamento dell'idoneità psico-fisica del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della L. 20/05/70, n. 300, nonché dell'art. 55 octies D.Lgs 30/03/01, n. 165, per le seguenti motivazioni:

- nell'interesse del lavoratore, per prevenire l'affidamento di compiti dannosi per la sua salute, ovvero per salvaguardare la salute dei compagni di lavoro;
- per tutelare un interesse pubblico quale la salute e l'integrità fisica di terzi con cui il lavoratore entri in contatto nell'espletamento della prestazione lavorativa;
- per verificare la persistenza dell'idoneità alle mansioni di cui alla relativo profilo, ove si siano riscontrati abnormi elementi di fatto che inducano a ritenere alterata la situazione rispetto a quella rilevata in occasione della visita pre-assuntiva o in successivi accertamenti medico-legali;
- disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa;
- condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa.

Un'altra ipotesi di istanza d'ufficio è quella che prevede in capo all'Amministrazione la possibilità di avviare la procedura dell'accertamento dell'idoneità al servizio ancorché il dipendente, superato il primo periodo di conservazione del posto, ne abbia richiesto la prosecuzione.

L'accertamento medico legale viene, comunque, richiesto d'ufficio ogni qual volta il lavoratore sia in procinto di superare il periodo massimo di conservazione del posto (36 mesi), nei casi di malattia generica, malattia dovuta a grave patologia, causa di servizio e infortuni sul lavoro.

Art. 10 PROCEDURA ISTANZA D'UFFICIO

Il Responsabile della Struttura, Presidio, Distretto di appartenenza del lavoratore, potrà richiedere al Datore di Lavoro la procedura diretta ad ottenere la visita medico collegiale.

Nelle more del perfezionamento delle disposizioni dettate in materia di gestione telematica delle comunicazioni di cui al D.Lgs 07/03/05, n. 82 e successive modifiche, tali comunicazioni continueranno ad essere trasmesse in forma cartacea. La documentazione concernente dati relativi alle condizioni di salute dell'interessato nonché la citata scheda (mod. 1 da costruire) dovranno essere inserite in plico chiuso, da allegarsi alla nota di trasmissione, nel rispetto della disciplina normativa di cui D.lgs 196/2003.

La documentazione in esame verrà in seguito trasmessa, integrata con i dati di propria pertinenza, al Collegio Medico. Il dipendente potrà farsi assistere, in sede di visita, da un medico specialista di fiducia

Art. 11 MANCATA PRESENTAZIONE A VISITA In caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità e/o di mancata esecuzione degli accertamenti complementari previsti, sia essa disposta dal Medico Competente che dal Collegio Medico, verrà attivato il relativo procedimento disciplinare, nell'evenienza in cui il lavoratore non giustifichi l'assenza con adeguata motivazione.

L'Amministrazione si attiverà, comunque, per disporre un nuovo accertamento. Per quanto riguarda più specificamente le conseguenze della mancata presentazione a visita di idoneità, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente ed, in particolare, dall'art. 6 del DPR 27 luglio 2011, n. 171.

Art. 12 TIPOLOGIA DEI GIUDIZI

Il Collegio Medico, ai sensi dell'art. 2 del DPR 171/2011, può esprimere i seguenti giudizi medicolegali:

a) Inidoneità psicofisica permanente assoluta

E' lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

b) Inidoneità psicofisica permanente relativa

E' lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento.

Procedura di verifica dell'idoneità al servizio

- ad istanza del dipendente
- d'ufficio

c) Verifica ad istanza del dipendente

Il dipendente interessato all'accertamento presenta apposita istanza all'amministrazione di appartenenza, corredandola di idonea documentazione sanitaria contenuta in plico chiuso recante la dicitura "contiene documentazione sanitaria riservata".

Avvio della procedura d'ufficio

L'avvio della procedura d'ufficio può avvenire, successivamente al superamento del periodo di prova del dipendente interessato, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;
- b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza della inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio del dipendente;
- c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio del dipendente.

Ricorso

In calce ad ogni verbale viene indicato che, avverso il giudizio del Collegio Medico, entro dieci giorni dalla relativa comunicazione, è ammesso ricorso, per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza, alla competente Direzione di Sanità Militare territoriale.

Nel caso in cui venga espresso un giudizio di inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi prestazione lavorativa, si richiama quanto detto all'art. 6, comma 4, del presente regolamento.

Art. 13 APPLICAZIONE DEI GIUDIZI

(Inidoneità permanente alle mansioni del proprio profilo)

Area di Comparto

Il Responsabile dell'unità operativa del lavoratore, giudicato inidoneo permanentemente alle mansioni del proprio profilo, deve, preliminarmente, porre in atto ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo e deve adibirlo a mansioni equivalenti riferite alla posizione economica e al profilo professionale di appartenenza.

Nell'ipotesi in cui si verifichi l'impossibilità di rinvenire mansioni equivalenti all'interno dell'unità di riferimento o in altre sedi, l'interessato può essere collocato in un diverso profilo, anche immediatamente inferiore rispetto a quello di appartenenza.

I contratti collettivi vigenti, a tal proposito, hanno previsto che debbano sussistere i seguenti presupposti: disponibilità del posto in dotazione organica, consenso del lavoratore e possesso dei titoli previsti per ricoprire il nuovo profilo.

Se il dipendente viene collocato in un profilo professionale corrispondente ad una posizione economica inferiore, il medesimo ha diritto alla conservazione del più favorevole trattamento economico corrispondente alla categoria economica di provenienza, mediante la corresponsione di un assegno *ad personam* non riassorbibile; nel senso che permarrà nella stessa misura per tutto il resto della carriera lavorativa. Dalla data del nuovo inquadramento verranno, comunque, attribuite le voci retributive della nuova posizione funzionale acquisita.

Se non sono disponibili nella dotazione organica posti corrispondenti ad un profilo di professionalità adeguata, in base alle risultanze dell'accertamento sanitario, l'amministrazione colloca il dipendente in soprannumero, congelando un posto di corrispondente categoria e posizione economica, ancorché inferiore (art. 6, co. 3 CCNL Comparto 20/09/01).

Art. 14 APPLICAZIONE DEI GIUDIZI

(Idoneità al profilo con limitazioni permanenti Inidoneità permanente alle mansioni del proprio profilo)

Area Dirigenza

Il dipendente giudicato idoneo al profilo ma con limitazioni permanenti, dovrà essere recuperato al servizio attivo sulla base della seguente procedura:

- a) il Responsabile del servizio, tenuto conto delle accertate limitazioni permanenti allo svolgimento, in toto o in parte, delle funzioni correlate alla disciplina di inquadramento dell'interessato, sarà tenuto a verificare se lo stesso possa continuare a lavorare nella U.O.C. di assegnazione;
- b) laddove ciò non fosse possibile, dovrà essere effettuato il percorso indicato all'art. 5 del presente regolamento al quale si fa rinvio, con la particolarità che l'assegnazione ad altre attività e/o funzioni comporterà l'attivazione delle procedure finalizzate all'attribuzione di incarico differente, anche per tipologie e valore, compatibile con lo stato di salute del dirigente;

Nel caso di inidoneità permanente alle mansioni relative al profilo di inquadramento, espresso nei confronti del personale della dirigenza, l'Amministrazione deve porre in atto ogni tentativo di recupero al servizio attivo del dipendente interessato.

In particolare, si deve provvedere a ricollocare il dipendente in altro profilo, preferibilmente di livello dirigenziale, purché lo stesso sia in possesso dei titoli e dei requisiti necessari per tale variazione e risulti vacante, nonché disponibile, un corrispondente posto in dotazione organica. All'assegnazione ad altra attività e/o funzioni conseguirà l'attivazione delle procedure finalizzate all'attribuzione di incarico differente, anche per tipologia e valore, sempre che ciò sia compatibile

con lo stato di salute del dipendente.

L'Amministrazione provvederà a risolvere il rapporto di lavoro, come disposto dalle disposizioni contrattuali vigenti, una volta che il dirigente risulti non recuperabile al servizio attivo.

Art. 15 APPLICAZIONE DEI GIUDIZI

(Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro)

Qualora il dipendente, appartenente sia al Comparto che alla Dirigenza, venga dichiarato dal Collegio Medico non idoneo in maniera assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, il Datore di lavoro, procede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e corrisponde, se dovuta, l'indennità sostitutiva del preavviso.

Art. 16 COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA

(Competenze)

Un ulteriore organo sanitario deputato ad effettuare gli accertamenti sanitari sul personale dipendente è la Commissione Medica di Verifica, la quale opera all'esterno all'Amministrazione. Tale Commissione effettua i seguenti accertamenti sanitari:

- a) il riscontro della condizione di inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro, per infermità dipendenti da causa di servizio (DPR 461/01 e Decreto Economia e Finanze 12/02/04);
- b) il riscontro della condizione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità non dipendenti da causa di servizio (art. 2, co. 12 L. 335/95 e D.M. Tesoro 08/05/97, n. 187).

Nell'ipotesi di un giudizio di inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi prestazione lavorativa, si richiama quanto detto all'art. 6, comma 4, del presente Regolamento.

Il Datore di Lavoro, in presenza dei giudizi indicati alle lett. a) e b), procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e corrisponderà, se dovuta, l'indennità sostitutiva del preavviso. La modulistica da utilizzare per l'inoltro dell'istanza a tale organo è reperibile sul sito aziendale www.aslearbonia.it

Art. 17 ATTIVITÀ' CONSULTIVA

Sia il Medico Competente che il Collegio Medico, su richiesta del Responsabile UOC Risorse Umane, nonché dei Responsabili e/o Dirigenti delle varie Strutture, dovranno svolgere attività consultiva sui giudizi emessi, al fine di fornire chiarimenti e delucidazioni in merito.

Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI

In tema di accertamenti sanitari rimane comunque salvo quanto previsto dal DPR 461/2001 e successive modificazioni, nonché le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 38/2000 in materia di infortuni sul lavoro.

Resta salva, altresì, la disciplina di maggior favore per le situazioni in cui sia accertato lo stato di tossicodipendenza e di alcolismo cronico.

Al presente regolamento verrà data massima pubblicità, anche con l'inserimento del medesimo nel sito aziendale, e le sue disposizioni dovranno essere osservate ed applicate in modo puntuale.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASL n. 7 Carbonia

IL DIRETTORE GENERALE

	del	Carbonia li	
Vostro rif. not	a n del		
	a ndel		
Allegati n.	-		
		data	
			Al Collegio Medico
			Dipartimento di Prevenzio
			Via della Costituente
			09013 Carbonia
		e, pc.	Al sig./dott xxxxxxxxx
			090
	ig./dott xxxxxxxxx	ж- Richiesta visita medico-collegiale pe	r accertamento dell'idon
psico-fisica a	ni fini dell'adozione d a presente s'invita cod xxxxxx per accertarn	dell'eventuale provvedimento di dispensi desta Commissione di verifica a voler sotto e l'idoneità o meno ad una regolare presta	a dal servizio porre a visita medico colleg
Con la la sig.ra xxxxx dell'eventuale	ni fini dell'adozione de presente s'invita codoxxxxxx per accertarn infermità.	dell'eventuale provvedimento di dispensi desta Commissione di verifica a voler sottop	a dal servizio corre a visita medico colleg zione del servizio e/o la dui ofilo di appartenenza si pre

Si prega di disporre affinché l'interessato sia tempestivamente avvisato del giorno e dell'ora in cui verrà sottoposto a visita medico collegiale.

La presente nota sarà inviata per conoscenza all'interessato, affinché lo stesso debba ritenersi informato della richiesta di visita medica collegiale disposta nei suoi confronti e della facoltà di farsi eventualmente assistere da un medico di fiducia a proprie spese.

A corredo della presente si inviano in allegato gli atti sotto indicati:

1. Copia Cartella Clinica	
2. visita specialistica del	
3. visita specialistica del	
4	
Distinti saluti	

IL DIRETTORE GENERALE